

Rassegna giurisprudenziale

(a cura di Nicola Lucifero)

AGRICOLTURA

CGUE, 7 agosto 2018, C-59/17, Château du Grand Bois SCI c. *Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)*

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Mercato vitivinicolo – Regolamento (CE) n. 555/2008 – Aiuti alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti – Controlli in loco senza preavviso – Competenze degli agenti di controllo – Possibilità per gli agenti di entrare in un'azienda agricola senza aver ottenuto il consenso del coltivatore

Gli articoli 76, 78 e 81 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano gli agenti che effettuano un controllo in loco ad entrare in un'azienda agricola senza aver ottenuto il consenso del coltivatore.

CGUE, 7 agosto 2018, C-120/2017, *Administratīvā rajona tiesa contro Ministru kabinets*

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Sostegno allo sviluppo rurale – Regolamento (CE) n. 1257/1999 – Articoli da 10 a 12 – Aiuto al prepensionamento – Normativa nazionale che prevede la trasmissione mortis causa dell'aiuto al prepensionamento – Normativa approvata dalla Commissione europea – Successivo cambiamento di posizione – Tutela del legittimo affidamento

1) *Gli articoli da 10 a 12 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, nell'ambito dell'attuazione di tali articoli, gli Stati membri adottino misure che permettono la trasmissione mortis causa di un aiuto al prepensionamento come quello di cui al procedimento principale.*

2) *Il principio di tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedeva la trasmissione mortis causa dell'aiuto al prepensionamento e che era stata dichiarata compatibile con il regolamento n. 1257/1999 dalla Commissione europea, ha generato un legittimo affidamento in capo agli eredi degli imprenditori agricoli che avevano beneficiato di tale aiuto, e che una conclusione come quella menzionata nel verbale della riunione del comitato per lo sviluppo rurale della Commissione europea del 19 ottobre 2011, secondo la quale detto aiuto non è trasferibile mortis causa, non ha fatto cessare tale legittimo affidamento.*

CGUE, 7 giugno 2018, C-44/2017, *Scotch Whisky Association, contro Michael Klotz*
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Articolo 16, lettere da a) a c) – Allegato III – Indicazione geografica registrata come “Scotch Whisky” – Whisky prodotto in Germania e commercializzato con la denominazione “Glen Buchenbach”

1) *L'articolo 16, lettera a), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, per accertare l'esistenza di un «impiego commerciale indiretto» di un'indicazione geografica registrata, occorre che l'elemento controverso sia utilizzato in una forma che sia identica a tale indicazione, oppure simile dal punto di vista fonetico e/o visivo. Non è dunque sufficiente che detto elemento possa suscitare, nella mente del pubblico di riferimento, una qualsivoglia associazione con l'indicazione di cui trattasi o con la relativa zona geografica.*

2) *L'articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008 deve essere interpretato nel senso che, per accertare l'esistenza di un'«evocazione» di un'indicazione geografica registrata, spetta al giudice del rinvio valutare se il consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, in presenza della denominazione controversa sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta. Nell'ambito di tale valutazione detto giudice, in mancanza, in primo luogo, di una similarità fonetica e/o visiva della denominazione controversa con l'indicazione geografica protetta e, in secondo luogo, di un'incorporazione parziale di tale indicazione in tale denominazione, deve tener conto, se del caso, della somiglianza concettuale fra detta denominazione e detta indicazione.*

L'articolo 16, lettera b), del regolamento n. 110/2008 deve essere interpretato nel senso che, per accertare l'esistenza di un'«evocazione» di un'indicazione geografica registrata, non occorre tener conto del contesto in cui si inserisce l'elemento controverso e, in particolare, del fatto che quest'ultimo sia corredato da una precisazione circa la vera origine del prodotto in questione.

3) *L'articolo 16, lettera c), del regolamento n. 110/2008 deve essere interpretato nel senso che, per accertare l'esistenza di una «indicazione falsa o ingannevole», vietata da tale disposizione, non occorre tener conto del contesto nel quale l'elemento controverso è utilizzato.*

Cass., 30 luglio 2018, n. 20068

Piccola proprietà contadina - Regularizzazione del titolo di proprietà usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - Decreto di riconoscimento della proprietà - Natura di sentenza - Esclusione - Opposizione- Estinzione del giudizio - Effetti - Passaggio in giudicato del decreto - Configurabilità - Esclusione

In tema di usucapione speciale prevista dall'art. 1159 bis c.c., il decreto di riconoscimento della proprietà rurale di cui alla legge n.346 del 1976 non ha valore di sentenza e, quindi, non è idoneo a passare in cosa giudicata, conferendo solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3 della citata legge o di un autonomo giudizio, non vi sia stata una pronuncia di accertamento della proprietà; ne consegue che l'eventuale estinzione del giudizio di opposizione determina la caducazione e non la consolidazione del decreto che sia stato emesso.

Cons. Stato, 22 giugno 2018, n. 3889

Agricoltura - Allevamento di animali – Cavalli da corsa

L'attività diretta alla riproduzione e all'allevamento di cavalli da corsa non può qualificarsi come attività agraria, richiedendo la stessa un complesso di conoscenze tecniche in un settore particolare, che esula del tutto da quello propriamente agricolo e non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Cass., 20 febbraio 2018, n. 4058

Agricoltura e foreste - Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione.

La domanda finalizzata all'ottenimento del contributo comunitario per le spese di imboschimento di superfici agricole può provenire anche da una mera persona fisica o giuridica o da imprenditori agricoli che non fruiscono del regime di prepensionamento previsto dal regolamento CEE n. 2079 del 1992. Ciò in quanto l'art. 2, par. 2, del regolamento CEE n. 2080 del 1992 non prescrive quale requisito essenziale che tale domanda sia proposta da un imprenditore agricolo in senso proprio e, trattandosi di fonte normativa primaria sovranazionale direttamente efficace nell'ordinamento interno, prevale sulle difformi disposizioni nazionali che, al contrario, detto requisito richiedano

Cass., 7 febbraio 2018, n. 2941

Agricoltura e foreste - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Certificato attestante la sussistenza dei necessari requisiti - Onere di produzione tempestiva - Sussistenza - Limiti.

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla legge n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l'obbligo di produrre il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell'atto (ove stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 25 del 2010), perde il diritto al beneficio, salvo che dimostri di essersi attivato per conseguire la documentazione in tempo utile e che il superamento del predetto termine sia dovuto all'inerzia degli uffici competenti e non alla propria negligenza nel richiedere o sollecitare il rilascio del certificato

T.A.R. Lazio Roma, 05 ottobre 2018, n. 9751

Boschi e foreste – rimboschimento

L'obbligo di rimboschimento compensativo a seguito della trasformazione di terreni boscati per la realizzazione di un metanodotto interrato presuppone che l'intervento posto in essere determini una trasformazione del bosco, intesa come altra destinazione del suolo e che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

AIUTI E AGEVOLAZIONI

Cass., 9 aprile 2018, n. 8618, ord.

Imposte e tasse - «Solve et repete» - Disciplina delle agevolazioni tributarie (ri-forma tributaria del 1972) - Agevola- zioni varie - Beneficio di cui all'art. 5 bis,

comma 2, del d.lgs. n. 228 del 2001 - Applicabilità - Condizioni - Possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'acquisto - Necessità - Ragioni.

In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio previsto per gli acquirenti di terreni agricoli dall'art. 5 bis, comma 2, del d.lgs. n. 228 del 2001, è condizionato, a pena di decadenza, non solo all'impegno del richiedente di costituire un unico compendio immobiliare e di coltivarlo e condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, ma anche alla sussistenza in capo allo stesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo sin dal momento del rogito, atteso che, diversamente, le evasioni di imposta sarebbero favorite dal procrastinarsi sine die del termine per l'acquisizione della capacità professionale idonea ad assicurare al bene un'adeguata produttività, che costituisce ratio dell'agevolazione, la cui portata, considerata la natura della norma, è di stretta interpretazione

Cass., 14 marzo 2018, n. 6204 ord.

Imposte e tasse - Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Terreni agricoli - Atti traslativi a titolo oneroso in favore di imprenditori agricoli a titolo principale - Beneficio dell'aliquota ridotta - Decadenza ex art. 2 della legge n. 36 del 1977 - Per mutamento di destinazione - Portata - Concessione del terreno in affitto a terzi - Inclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, tra i casi di mutamento della destinazione agricola del fondo, che comportano la decadenza, ex art. 2 della legge n. 36 del 1977, dal beneficio dell'aliquota ridotta applicabile all'atto di acquisto a titolo oneroso da parte di un soggetto che svolga l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale, rientra non solo la rivendita del terreno, ma anche la sua concessione in affitto a terzi, in quanto il presupposto dell'agevolazione fiscale è l'esercizio diretto dell'attività agricola, per un determinato numero di anni, da parte del beneficiario, sul fondo da lui acquistato.

Cons. Stato, 22 agosto 2018, n. 5018

Agricoltura – Agevolazioni – Trasmissione della domanda – Effetti

Nel settore degli aiuti comunitari all'agricoltura, la trasmissione telematica della domanda può sostituire ogni altro strumento di invio della stessa conferendo di per sé validità all'impegno del richiedente.

Cons. Stato, 07 giugno 2018, n. 3441

Aiuti – Cumulo

L'ipotesi del cumulo degli aiuti correlati l'arresto temporaneo dell'attività di pesca deve ritenersi ammessa nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui all'art. 56 del Reg. CE n. 1198/2006, ovvero il limite temporale di cinque anni successivi alla prima operazione FEP finanziata e la necessaria specifica valutazione che l'operazione in precedenza finanziata subisca modifiche sostanziali.

Cons. Stato, 07 giugno 2018, n. 3440

Aiuti – Cumulo

L'art. 56 del Reg. CE n. 1198/2006 nello stabilire che la non cumulabilità degli aiuti correlati l'arresto temporaneo dell'attività di pesca, discende dall'accertamento della contem-

poranea sussistenza di due precise condizioni, ovvero il limite temporale di cinque anni successivi alla prima operazione FEP finanziata e la necessaria specifica valutazione che l'operazione in precedenza finanziata subisca modifiche sostanziali, conferisce alla fattispecie delineata la valenza di eccezione ad una regola generale che, viceversa, ammette in linea di principio la possibilità del cumulo degli indennizzi.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, 17 ottobre 2018, n. 1755

Agricoltura - Agevolazioni - Benefici comunitari e nazionali - Restituzione

Qualora l'amministrazione ravvisi l'inadempimento del beneficiario e disponga la revoca di un contributo o di una agevolazione, la giurisdizione sulla conseguente lite spetta al giudice civile, poiché non sussiste né la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (non potendo essere assimilata l'agevolazione ad una concessione di bene pubblico), né quella di legittimità (poiché la revoca costituisce espressione di autotutela privatistica ed incide sul diritto sorto con il contributo o l'agevolazione).

T.A.R. Sardegna Cagliari, 05 settembre 2018, n. 769

Agricoltura - Agevolazioni - Benefici comunitari e nazionali - Richiesta

In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare la politica agricola nella Comunità Europea, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo la domanda avente ad oggetto il pagamento di un importo, già concesso e liquidato ma non ancora erogato, atteso che richiedente, a seguito dell'emanazione dell'atto di concessione del finanziamento è titolare di un diritto soggettivo.

AMBIENTE

T.A.R. Campania Napoli, 03 ottobre 2018, n. 5775

Bonifiche - inquinamento

La P.A. non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari o gestori o addirittura in ragione della mera collocazione geografica del bene, l'obbligo di bonifica di rimozione e smaltimento di rifiuti ed, in generale, della riduzione al pristino stato dei luoghi che è posto unicamente in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare. Ai fini della responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provata, attraverso l'esperienza di adeguata istruttoria, l'esistenza di un nesso di causalità fra l'azione o l'omissione ed il superamento - o pericolo concreto ed attuale di superamento - dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell'immobile, meramente in ragione di tale qualità.

ANIMALI

CGUE, 14 giugno 2018, C-169/17, *Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino Contro Administración del Estado*

Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 35 TFUE – Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Protezione dei suini – Prodotti trasformati o commercializzati in Spagna – Norme di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e l’insaccato di lombo iberico – Condizioni per l’utilizzo della denominazione “de cebo” – Miglioramento della qualità dei prodotti – Direttiva 2008/120/CE – Ambito di applicazione

1) *Gli articoli 34 e 35 TFUE devono essere interpretati nel senso che:*

– *l’articolo 34 TFUE non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, secondo cui la denominazione di vendita «ibérico de cebo» può essere attribuita esclusivamente a prodotti che soddisfano taluni requisiti imposti da detta normativa nazionale, dal momento che quest’ultima consente l’importazione e la commercializzazione dei prodotti provenienti da Stati membri diversi da quello che ha adottato la suddetta normativa nazionale, recanti le denominazioni previste dalla normativa dello Stato membro di origine, anche nel caso di denominazioni simili, analoghe o identiche a quelle previste dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale;*

– *l’articolo 35 TFUE non osta a una normativa nazionale quale quella in discussione nel procedimento principale.*

2) *L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/120 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, in combinato disposto con l’articolo 12 della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina l’utilizzo di talune denominazioni di vendita per i prodotti ottenuti dal suino iberico trasformati o commercializzati in Spagna al rispetto, da parte dei produttori, di condizioni di allevamento del suino iberico più rigorose di quelle previste al suddetto articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e di un’età minima di macellazione di dieci mesi.*

Cass., 16 ottobre 2018, n. 25834

Animali – Alimentazione – Utilizzo sostanze non autorizzate – Divieto di commercializzazione

L’art. 14, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 158 del 2006 vieta la commercializzazione di animali ai quali siano state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che siano stati oggetto di trattamento illecito. L’art. 1, comma 3, lett. g), del medesimo D.Lgs. n. 158 del 2006 precisa che per trattamento illecito si deve intendere “L’utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti. Ne discende che il divieto previsto dall’art. 14 citato, la cui ratio risiede nella tutela della salute, riguarda qualsiasi trattamento farmacologico degli animali destinati alla filiera alimentare che sia attuato in difformità dalle previsioni di legge.”

BONIFICHE

Cass., 12 settembre 2018, n. 22222, ord.

CONSORZI - Contributi consortili obbligo di contribuzione - Art.10 del r.d. n. 215 del 1933 - Beni di pertinenza degli enti pubblici territoriali - Beni demaniali - Inclusione - Art. 823 cod. civ. - Irrilevanza - Fondamento - Inclusione del fondo nel perimetro consortile e vantaggio diretto e specifico dalla bonifica - Necessità

In tema di contributi di bonifica, il riferimento omnicomprensivo ai beni "di pertinenza" degli enti pubblici, contenuto nell'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, consente di ritenere anche i beni demaniali assoggettabili, in linea di principio, al potere impositivo di un consorzio di bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico rinvenibile nelle disposizioni del sopravvenuto codice civile, il cui art. 823 ne stabilisce semplicemente l'impossibilità di essere oggetto di negozi giuridici privatistici e la loro incommerciabilità, occorrendo, tuttavia, concretamente accertare se gli stessi, qualora inclusi nel perimetro consortile, traggano un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, funzionale ad un loro incremento di valore.

CACCIA

Cass., 24 maggio 2018, n. 13017, ord.

Bandite e riserve - In genere aziende faunistico-venatorie - Azione di spoglio - Legittimazione attiva - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie

Le aziende faunistico-venatorie istituite ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. a), l. r. Puglia, n. 27 del 1988, costituiscono un ente senza scopo di lucro ed un autonomo centro di imputazione giuridica, distinto dai singoli partecipanti, titolari di un potere di fatto sulle aree interessate strettamente connesso all'esercizio dell'attività venatoria, alla sua organizzazione, regolamentazione e vigilanza, sulla base del consenso dai proprietari, prestato in favore delle aziende stesse e non dei singoli associati, sicché sono le aziende, e non i singoli associati, le detentrici qualificate dei terreni su cui detta attività viene svolta. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato a una azienda faunistico-venatoria la legittimazione all'azione di spoglio a tutela del potere che le competeva sulle aree interessate).

Cons. Stato, 05 luglio 2018, n. 4124

Ambiti territoriali – Competenze

Gli Ambiti Territoriali di Caccia perseguono fini che trascendono una dimensione puramente privata trattandosi di strutture associative senza scopo di lucro, regolate con proprio statuto, a cui sono affidati compiti di rilevanza pubblicistica connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica nel territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico-venatorio.

T.A.R. Liguria Genova, 01 agosto 2018, n. 668

Caccia – Prelievo in deroga

Seppure la caccia amatoriale agli uccelli selvatici possa giustificare il prelievo in deroga ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE, attuata dall'ordinamento italiano con la legge n. 157/1992, come interpretato dalla Corte di giustizia, ciò può avvenire soltanto in assenza

di altre soluzioni soddisfacenti, in modo che la caccia alle specie protette esaurisca del tutto la possibilità di caccia amatoriale all'avifauna. In altre parole, poiché l'esigenza di caccia amatoriale può essere soddisfatta, di norma, mediante il prelievo di qualsiasi specie avicola non protetta, normalmente sussisteranno rispetto al prelievo di specie protette soluzioni alternative soddisfacenti consistenti, appunto, nel prelievo venatorio di specie non protette.

CONSORZI

Cass., 5 ottobre 2018, n. 24642, ord.

Consorzio – Bonifica - Contributo

In materia di contributi consortili, qualora l'ente impositore dimostri la comprensione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell'ambito di un piano di classifica, grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento, ovvero il suo contenuto; in mancanza di perimetro di contribuenza o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel piano di classifica, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici. Il consorzio è, dunque, onerato dalla prova, oltre che della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo della consociata. (Nel caso concreto, stante la mancata adozione del piano generale di bonifica, ha errato la gravata decisione nel ritenere non operante l'inversione in capo al Consorzio dell'onere di fornire la prova circa la ricorrenza di un beneficio diretto e specifico in favore degli immobili di proprietà della società dipendente dalle opere di bonifica poste in essere dal Consorzio medesimo.)

CONSUMATORE

CGUE, 25 ottobre 2018, C-462/2017, Tänzler & Trasper GmbH contro Altenweddinger Geflügelhof KG,

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 110/2008 – Bevande spiritose – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche – Allegato II, punto 41 – Liquore a base di uova – Definizione – Tassatività degli ingredienti autorizzati

L'allegato II, punto 41, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, deve essere interpretato nel senso che, per poter recare la denominazione di vendita «liquore a base di uova», una bevanda spiritosa non può contenere ingredienti diversi da quelli menzionati in tale disposizione.

CONTRATTI AGRARI

Cass., 13 settembre 2018, n. 22260, ord.

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere retratto agrario - Condizioni soggettive ed oggettive - Sussistenza - Momento determinante - Individuazione - Sopravvenuto mutamento della destinazione del fondo venduto a terzi da agraria ad edilizia - Successiva comunicazione della dichiarazione di esercizio del diritto di riscatto - Conseguenze

In tema di retratto agrario, le condizioni soggettive ed oggettive che legittimano l'avente diritto a riscattare il fondo dall'acquirente devono esistere sia alla data della vendita del fondo al terzo, che segna la nascita del diritto, sia alla data in cui tale diritto viene esercitato, coincidente con quella della ricezione della dichiarazione di riscatto da parte del retrattato, con la conseguenza che, ove prima o nell'intervallo di tempo tra i suddetti momenti si verifichi il mutamento della destinazione da agraria ad edilizia o urbana in generale, del fondo oggetto di retratto, la vicenda traslativa a favore del retraente non si perfeziona, mentre tale mutamento non rileva quando sopravvenga dopo il concreto esercizio del retratto e sia sussistente al momento della decisione del giudizio in cui il retratto sia ancora in discussione.

Cass., sez. unite, 30 agosto 2018, n. 21450

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere fondo rustici di proprietà di azienda pubblica - Prelazione - Giurisdizione ordinaria

Nel bando riguardante procedura ad evidenza pubblica per la scelta dell'affittuario di un fondo agricolo di proprietà di un'azienda pubblica, in relazione al quale esistano titolari del diritto di prelazione (legale o convenzionale), la controversia avente quale "petitum" sostanziale la contestazione dell'esercizio della prelazione, promossa nei confronti dell'ente pubblico e dei prelatonari rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Cass., 20 luglio 2018, n. 19331, ord.

Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza controversie devolute alla cognizione di dette sezioni - Ambito - Cause presupponenti l'accertamento dell'esistenza, delle caratteristiche e della validità del rapporto agrario - Inclusione - Questione relativa all'applicazione delle norme speciali eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo - Accertamento negativo sul punto invocato dall'attore - Competenza delle predette sezioni - Sussistenza

Appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato l'applicazione ovvero l'esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle controversie che presuppongono l'accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica. Ne consegue che tale competenza ricorre sia nel caso in cui la questione attinente all'applicabilità delle norme speciali venga eccepita dal convenuto per il rilascio del fondo, sia nell'ipotesi in cui ne venga invocato dall'attore l'accertamento negativo

Cass., 06 luglio 2018, n. 17722, ord.

Prelazione – Esercizio – Coltivatore diretto – confinante.

Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria da parte del proprietario-confinante, ai sensi della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7 è necessario non solo che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo adiacente a quello posto in vendita, non essendo sufficiente che egli eserciti altrove l'attività di agricoltore: ciò in quanto l'intento perseguito dal legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto.

Cass., 27 luglio 2018, n. 19906

Accordi tra le parti accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Requisiti

In tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, perché si abbia assistenza dell'associazione professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi in un'attività effettiva di consulenza e d'indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, e, quindi, purché l'assistenza sia stata così prestata, sussiste la validità del contratto ed è, a tal fine, probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale.

Cass., 31 maggio 2018, n. 13791

Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione - In genere disciplina ex art. 21 della l. n. 203 del 1982 - Decadenza del locatore dai suoi diritti - Difesa del subaffittuario (o subconcessionario) - Eccezione in senso proprio o domanda riconvenzionale - Determinazione - Criteri - Conseguenze

In relazione alla disciplina di cui all'art. 21 della l. n. 203 del 1982, che vieta "i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici" e consente al locatore di far valere la violazione del divieto ("ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo") solo entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, attribuendo al subaffittuario o al subconcessionario la facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario ove il locatore non faccia valere i propri diritti, deve essere qualificata eccezione in senso proprio quella con la quale il subaffittuario intenda far valere la decadenza in cui sia incorso il locatore, al fine di paralizzarne la domanda, mentre è qualificabile come domanda riconvenzionale la richiesta del subaffittuario di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario, poiché in tal caso egli non si limita a perseguire il rigetto della domanda avversaria ma mira ad ottenere un positivo accertamento del suo diritto. Conseguentemente, solo nel secondo caso trovano applicazione l'art. 418 c.p.c. - e si rende quindi necessaria l'istanza del convenuto diretta ad ottenere la fissazione di una nuova udienza - nonché la norma, di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982, che assoggetta le controversie agrarie, a pena di proponibilità, al tentativo obbligatorio di conciliazione.

Cass., 31 maggio 2018, n. 13792

Diritto di prelazione e di riscatto - In genere retratto agrario - Legittimazione - Nozione di coltivatore diretto - Svolgimento di altra attività - Valutazione di prevalenza - Esclusione - Fattispecie

Ai fini della prelazione e del riscatto agrari, la qualifica di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 31 della l. n. 590 del 1965, non è esclusa dalla circostanza che il medesimo soggetto svolga altra attività lavorativa, compresa quella dell'allevamento e del governo del bestiame, né richiede una valutazione di prevalenza dell'attività agricola rispetto alle altre, oppure la verifica di quale sia la principale fonte di reddito dell'interessato, risultando sufficiente che l'attività di coltivazione sia esercitata in modo abituale e che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva respinto la domanda di retratto attribuendo rilievo anche al parametro della prevalenza dell'attività di allevamento di bestiame svolta)

Cass., 29 maggio 2018, n. 13368

Contratti agrari – prelazione – esercizio

In materia di contratti agrari, il diritto di prelazione in favore del proprietario confinante con quello venduto, di cui all'art. 7, secondo comma, legge n. 817 del 1971, sussiste anche nell'ipotesi in cui, in occasione dell'alienazione, siano creati artificiosi diaframmi al fine di eliminare il requisito della confinanza fisica tra i suoli, onde precludere l'esercizio del diritto di prelazione. Allo scopo, peraltro, non è sufficiente che una porzione di fondo sia stata riservata alla parte alienante esclusivamente al fine di evitare il sorgere del diritto di prelazione o che lo sfruttamento dei fondi, risultanti dalla divisione, sia meno razionale che non la conduzione dell'intero, originario, complesso, ma è indispensabile che la porzione costituente la fascia confinaria, per le sue caratteristiche, sia destinata a rimanere sterile e incolta o sia, comunque, inidonea a qualsiasi sfruttamento coltivo autonomo, sì che possa concludersi che la porzione non ceduta è priva di qualsiasi utilità per l'alienante.

Cass., 30 marzo 2018, n. 7909

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Subaffitto, sublocazione e subconcessione (divieto) - Inosservanza dell'affittuario al divieto di subaffitto - Azione di risoluzione per inadempimento e di nullità del subaffitto promosse dal concedente - Limite temporale.

L'art. 21 della legge sui patti agrari, dopo aver, nel comma 1, stabilito il divieto dei «contratti di subaffitto, di sublocazione e, comunque, di subconcessione di fondi rustici», nella prima parte del comma 2 attribuisce al solo locatore la legittimazione a far valere tale divieto, «ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della sublocazione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo», ma nel limite temporale - da ritenere posto a pena di decadenza del relativo diritto - di «quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza»

Cass., 30 marzo 2018, n. 7903

Prelazione e riscatto - Prelazione - Nascita - Denuntiatio del proprietario del fondo al coltivatore e al confinante - Forma verbale - Idoneità - Esclusione - Forma scritta - Necessità - Fondamento.

In materia di contratti agrari, per la comunicazione («notifica») al coltivatore o al confinante della proposta di alienazione del fondo, ai fini della prelazione di cui alla legge n. 590 del 1965, art. 8 e alla legge n. 817 del 1971, art. 7, da parte del proprietario venditore è richiesta la forma scritta ad substantiam, non essendo, perciò, idonea allo scopo l'effettuazione della stessa in qualsiasi modo, anche verbale. Infatti, la denuntiatio non va considerata solo come atto negoziale ma anche come atto preparatorio di una fattispecie traslativa avente ad oggetto un bene immobile, cioè il fondo agrario, onde deve rivestire necessariamente la forma scritta, in applicazione dell'art. 1350 c.c. Tale forma, peraltro, assolve ad esigenze di tutela e di certezza, rendendo, appunto, certa l'effettiva esistenza di un terzo acquirente, evitando che la prelazione possa essere utilizzata per fini speculativi in danno del titolare del diritto, e assicurando, a sua volta, al terzo acquirente, in caso di mancato esercizio della prelazione nello spatium deliberandi a disposizione del coltivatore (o del confinante), la certezza della compravendita stipulata con il proprietario, sottraendo l'acquirente al pericolo di essere assoggettato al retratto esercitato dal coltivatore (o confinante) pretermesso; garantisce, infine, il coltivatore (o confinante) in ordine alla sussistenza di condizioni della vendita più favorevoli stabilite dal proprietario promittente venditore e dal terzo promissario acquirente

Cass., 20 marzo 2018, n. 6839

Contratti agrari - Ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario - Tentativo di conciliazione - Necessità - Onere - Grava sulla parte che intenda proporre il ricorso.

In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l'onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione nei modi stabiliti dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 11, a pena di improponibilità della domanda rilevabile di ufficio. Affinchè sia rispettato l'onere prescritto dall'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, non è necessaria una perfetta corrispondenza tra la richiesta a fini conciliativi e la domanda giudiziale, essendo invece sufficiente la puntuale individuazione, nella sede amministrativa, dei fatti costitutivi della pretesa che può anche essere avanzata, in sede giurisdizionale, con differenti conclusioni, semprechè ciò non determini l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione oppure l'introduzione di nuovi temi di indagine idonei a sconvolgere la difesa della controparte.

ENERGIA

CGUE, 25 luglio 2018, C-103/2017, *La Messer France SAS, già Praxair, c. Premier ministre, Commission de régulation de l'énergie, Ministre de l'Économie et des Finances, Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer*

Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Direttiva 92/12/

CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2003/96/CE – Articoli 3 e 18 – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Accise – Esistenza di un'altra imposizione indiretta – Presupposti – Normativa nazionale che prevede un contributo al servizio pubblico dell'energia elettrica – Nozione di "finalità specifiche" – Rispetto di un livello minimo di tassazione

1) *L'articolo 18, paragrafo 10, secondo comma, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che, fino al 1° gennaio 2009, il rispetto dei livelli minimi di imposizione previsti dalla direttiva in parola rappresentava, tra le regole di imposizione dell'elettricità previste dal diritto dell'Unione, il solo obbligo gravante sulla Repubblica francese.*

2) *L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere interpretato nel senso che l'introduzione di un'altra imposta indiretta gravante sull'energia elettrica non è condizionata dall'attuazione di un'accisa armonizzata e che, atteso che un'imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale non costituisce una accisa siffatta, la sua conformità alle direttive 92/12 e 2003/96 deve essere valutata alla luce delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 per l'esistenza di altre imposte indirette aventi finalità specifiche.*

3) *L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 deve essere interpretato nel senso che un'imposta come quella in questione nel procedimento principale può essere qualificata come «altra imposta indiretta», alla luce della sua finalità ambientale, volta al finanziamento dei costi supplementari connessi all'obbligo di acquisto di energia verde, esclusi i suoi obiettivi di coesione territoriale e sociale, come la perequazione tariffaria geografica e la riduzione del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie in condizioni di precarietà, nonché i suoi obiettivi puramente amministrativi, segnatamente, il finanziamento dei costi relativi al funzionamento amministrativo delle autorità o delle istituzioni pubbliche quali il mediatore nazionale per l'energia e la Cassa depositi e prestiti, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio del rispetto delle regole di imposizione applicabili ai fini delle accise.*

4) *Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che i contribuenti interessati possono chiedere il rimborso parziale di un'imposta, come quella di cui al procedimento principale, in proporzione alla parte del gettito da quest'ultima generato destinata a finalità non specifiche, a condizione che tale imposta non sia stata traslata da tali contribuenti sui propri clienti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.*

CGUE, 27 giugno 2018, C-90/2017, *Turbogás – Produtora Energética SA c. Autoridade Tributária e Aduaneira*

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Articolo 21, paragrafo 5, terzo comma – Entità che produce elettricità per uso proprio – Piccoli produttori di elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Obbligo di esenzione

L'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, devono essere interpretati nel sen-

so che un'entità, come quella di cui al procedimento principale, che produce elettricità per uso proprio, indipendentemente dalla sua importanza e qualunque sia l'attività economica che esercita a titolo principale, deve essere considerata un «distributore», ai sensi della prima di tali disposizioni, il cui consumo di elettricità ai fini della produzione di elettricità rientra nondimeno nell'ambito di applicazione dell'esenzione obbligatoria prevista da detto articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

CGUE, 6 giugno 2018, C-49/17, *Koppers Denmark ApS c. Skatteministeriet*

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Articolo 21, paragrafo 3 – Fatto generatore d'imposta – Consumo di prodotti energetici fabbricati all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici – Prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento – Consumo di solvente come combustibile nell'impianto di distillazione di catrame

L'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che li ha prodotti, ai fini della fabbricazione di altri prodotti energetici, non rientra nell'eccezione riguardante il fatto generatore d'imposta di cui a tale disposizione qualora, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, i prodotti energetici fabbricati nell'ambito dell'attività principale di tale stabilimento siano usati per fini diversi dall'utilizzo come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento

Cons. Stato, 06 novembre 2018, n. 6273

Energia elettrica – Realizzazione nuovi impianti – autorizzazioni

La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione previa convocazione della conferenza di servizi, con la conseguenza che il parere negativo espresso al di fuori della detta conferenza è illegittimo per incompetenza alla stregua di un atto adottato da un'Autorità priva di potere in materia.

Cons. Stato, 05 ottobre 2018, n. 5715

Energia - Elettrica e gas - In genere

I) Le amministrazioni locali non hanno alcuna competenza in ordine alla disciplina relativa alle misure compensative riguardanti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica, né, conseguentemente, possono autonomamente imporne l'adozione.

II) In materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili soggetti a procedura abilitativa semplificata, la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 è un atto soggettivamente ed oggettivamente privato, alla cui presentazione può seguire da parte della pubblica amministrazione un silenzio di tipo significativo il quale, una volta decorso il relativo termine, le preclude l'esercizio di poteri inibitori.

T.A.R. Lazio Roma, 07 agosto 2018, n. 8835

Energia elettrica – localizzazione delle centrali

Come risulta da una lettura sistematica delle disposizioni del D.M. 6 luglio 2012 e dal-

le definizioni degli interventi incentivabili, l'impianto, per potersi dire nuovo, non deve utilizzare elementi strutturali e funzionali della vecchia centrale. In questo senso depone la nozione normativa di integrale ricostruzione e riattivazione. Entrambe le nozioni contemplano la preesistenza di opere utili all'impianto, il cui riutilizzo - nel caso di riattivazione anche dopo dieci anni - implica una misura incentivante diversa da quella prevista per l'impianto interamente realizzato ex novo. La ratio della disposizione è del resto chiara: se si installa un impianto nello stesso sito dove sono già presenti opere potenzialmente utilizzabili per lo sfruttamento idroelettrico di un corso d'acqua, lo sforzo costruttivo non è paragonabile a quello, ben più oneroso, da sostenersi nell'ipotesi in cui, invece, su quel sito non preesisteva nulla o preesistevano solo rovine ormai inservibili.

FALLIMENTO

Cass., 24 agosto 2018, n. 21176

Impresa agricola – Fallimento

L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, cod. civ. il corrispondente onere probatorio.

IMPOSTE E TASSE

Cass., 9 marzo 2018, n. 5769

Imposte e tasse - Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 ICI - Esenzione per immobili rurali non iscritti in catasto - Presupposti - Classificazione catastale - Strumentalità all'attività agricola - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di ICI, ai fini dell'applicabilità dell'esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell'art. 23, comma 1 bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., dalla legge n. 14 del 2009), e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell'immobile all'attività agricola, come confermato sia dall'art. 9 del d.l. n. 577 del 1993 (conv., con modif., dalla legge n. 133 del 1994), sia dalla disciplina inerente le modalità di variazione-annotazione attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione, anche retroattiva, dei fabbricati come rurali, onde beneficiare dell'esenzione, di cui agli artt. 7, comma 2 bis, del d.l. n. 70 del 2011 (conv., con modif., dalla legge n. 106 del 2011), 13, comma 14 bis, del d.l. n. 201 del 2011 (conv., con modif., dalla legge n. 214 del 2011), 2, comma 5 ter, del d.l. n. 102 del 2013 (conv., con modif., dalla legge n. 124 del 2013), nonché dagli artt. 1 e 2 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2012.

IMPRESA

Cass., 3 marzo 2018, n. 5391, ord.

Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura - Infortunio sul lavoro - Attività protette - Attività agricola ex art. 2135 c.c. - Collegamento funzionale con il fondo - Sufficienza - Fattispecie.

La nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. ha ampliato la nozione di imprenditore agricolo, rilevante ai fini dell'inquadramento previdenziale nonché della tutela assicurativa (come desumibile dal rinvio alla norma citata operato dall'art. 207 del T.U. n. 1124 del 1965), in quanto, richiamando le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, ha ricompreso tra quelle complementari anche le attività che non presentano una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, ma unicamente un collegamento funzionale e meramente strumentale con il terreno. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto essere agricola, e conseguentemente che sussistesse l'occasione di lavoro necessaria a ricomprendere l'infortunio nella tutela assicurativa, una attività di allevamento equino finalizzata alla riproduzione)

POLITICA AGRICOLA COMUNE

CGUE, 7 agosto 2018, C-435/2017, *Argo Kalda Mardi talu c. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)*

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Pagamenti diretti – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articoli 93 e 94 – Allegato II – Condizionalità – Condizioni agronomiche e ambientali – Requisiti minimi – Attuazione da parte di uno Stato membro – Obbligo di manutenzione dei siti “monumenti funerari” – Portata

1) *L'articolo 93, paragrafo 1, l'articolo 94 e l'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro imponga, in quanto norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui a detto allegato II, di mantenere, su una superficie agricola, taluni tumuli funerari di pietre, la cui rimozione comporti una violazione di una siffatta norma e, pertanto, la riduzione dei pagamenti dovuti all'azienda agricola coinvolta.*

2) *L'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 91, paragrafi 1 e 2, l'articolo 93, paragrafo 1, e l'articolo 94 del regolamento n. 1306/2013 nonché l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che gli obblighi a titolo delle buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dal regolamento n. 1306/2013 devono essere rispettati all'interno di tutta l'azienda agricola e non soltanto sulla superficie agricola per la quale è stato in concreto richiesto un aiuto.*

CGUE, 25 luglio 2018 C-239/2017 Gert Teglgaard, *Fløjstrupgård I/S Contro Fødevareministeriets Klagecenter*

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Regimi di sostegno a favore degli agricoltori – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Articolo 6, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articolo 23, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Articolo 66, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Articolo 70, paragrafo 8, lettera a) – Condizionalità – Riduzione dei pagamenti diretti per inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali – Determinazione dell'anno da prendere in considerazione al fine di determinare la percentuale di riduzione – Anno in cui si verifica l'inosservanza

1) *L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 146/2008 del Consiglio, del 14 febbraio 2008, e l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che le riduzioni dei pagamenti diretti per violazione delle regole della condizionalità devono essere calcolate sulla base dei pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno in cui si è verificata tale violazione.*

L'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e l'articolo 70, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, devono essere interpretati nel senso che le riduzioni dei pagamenti diretti così calcolate sono imputate ai pagamenti che sono stati o dovrebbero essere erogati per l'anno civile di accertamento della violazione delle regole della condizionalità.

2) *La normativa dell'Unione applicabile ai fini del calcolo della riduzione dei pagamenti diretti qualora un agricoltore abbia violato le regole della condizionalità nel periodo 2007-2008, ma tale violazione sia stata accertata soltanto nel corso del 2011, è rappresentata dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 per l'anno 2007 e per i primi tre mesi dell'anno 2008, e l'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato dal regolamento n. 146/2008, per il periodo da aprile a dicembre 2008.*

CGUE, 6 giugno 2018, C-667/2016, M.N.J.P.W. Nooren, J.M.F.D.C. Nooren, eredi di M.N.F.M. Nooren, c. *Staatssecretaris van Economische Zaken*,

Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FE-ASR – Regolamento (CE) n.1122/2009 – Sostegno allo sviluppo rurale – Inadempienza alle regole della condizionalità – Riduzioni ed esclusioni – Cumulo delle riduzioni

Gli articoli da 70 a 72 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, in combinato disposto con gli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale sono state accertate diverse infrazioni nel medesimo campo, occorre sommare, da un lato, la riduzione dell'importo complessivo dei pagamenti diretti erogati o erogabili applicabile per i casi di infrazione dovuta a negligenza e, dall'altro, la riduzione applicabile per i casi di infrazione intenzionale, ove l'importo complessivo delle riduzioni nell'arco di un anno civile deve essere fissato nel rispetto del principio di proporzionalità e senza superare l'importo totale di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009.